

Servizio Sanitario - REGIONE SARDEGNA

Dipartimento Territoriale di Prevenzione; via Carducci n.35

**SERVIZIO VETERINARIO DELL' IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE
PRODUZIONI ZOOTECNICHE**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 2160 DEL 12/10/2016

PROPOSTA N. 2222 DEL 12.10.2016

Adottata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. N° 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 09/10/2008.

OGGETTO: Prevenzione e controllo della Scrapie in Sardegna. Allevamenti sottoposti a sequestro per encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Indennizzo latte distrutto, Sig. Pes Antonio e Sig. Pes Salvatore – Sedilo

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione del D.G. n° 186 del 09/10/2008, inerente l'attribuzione ai Dirigenti dell'Azienda USL n° 5 delle funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2012, e s.m.i.

Visto il D.lgs 502 del 30.12.1992;

Vista la Legge Regionale n° 10 del 28 .07.2006;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 51/2 del 20/12/2014 di nomina di Commissario Straordinario dell'ASL n.5 di Oristano;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.46 del 31.01.2012, di nomina del Dott. Uleri Renato quale Direttore del Servizio Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265 e s.m.;

Visto Il Regolamento di Polizia Veterinaria n° 320 del 08.02.1954;

Vista l'O.M. del 10.05.1991;

Vista l'O.M. del 26.03.1998;

Vista il D.M. 08.04.1999;

Visto il Regolamento (CE) 260/2003 - modifica all'allegato VII del Reg. (CE) n 1999/2001;

Vista la Decisione della Commissione 2003/100/CE;

Visto il Regolamento CE 727/2007 del 26/06/2007 che modifica gli allegati I, III, VII, e X del Reg. (CE) n 999/2001;

Visto il Regolamento CE 103/2009 del 03/02/2009 che modifica gli allegati VII, e IX del Reg. (CE) n 999/2001;

Visto il Regolamento CE 56/2013 del 16/01/2013 che modifica gli allegati I e IV del Reg. (CE) n 999/2001;

Vista la nota DGSA25346-P del 23.12.2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali che richiama l'obbligo che il latte prodotto negli allevamenti posti sotto sequestro, non potrà essere conferito agli stabilimenti di trasformazione, in quanto non destinabile al consumo umano fino alla comunicazione dell'esito positivo che escluda la BSE;

Vista la nota DGSAFV.III/3920 del 02.03.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali nella quale si sostiene che qualora il latte sequestrato non possa essere trasformato in azienda o stoccato in maniera tale da non pregiudicare la sua futura trasformazione, lo stesso sia indennizzabile ai sensi della legge 2 giugno 1988, n° 218;

Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna Prot. 0011198 del 18.05.2010 che prevede che il latte prodotto nel periodo che intercorre tra la prima positività (Test Rapido) e l'abbattimento degli animali con genotipo sensibile, venga destinato alla distruzione;

Rilevato che, in seguito a positività al test rapido per TSE, il Sindaco del Comune di Sedilo in data 3 Ottobre 2015 ha emesso l'ordinanza Sindacale n° 18 per il sequestro cautelativo dell'allevamento ovino identificato con codice aziendale IT050R143 di proprietà del Sig. Pes Salvatore;

Preso atto che per il latte ritirato e distrutto, proveniente dall'allevamento sottoposto a restrizione sanitaria, è stato fissato un indennizzo di € 1,093 per litro di latte, così come alla Determinazione n°2076 del 30/09/2016 avente per oggetto "Prevenzione e controllo della Scrapie in Sardegna. Indennizzo latte distrutto proveniente dagli allevamenti sottoposti a sequestro per Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE), determinazione costo unitario del latte ovi-caprino per litro";

Considerato che le modalità operative per l'indennizzo del latte trovano riferimento nella

Legge 02.06.1988, n° 218 che all'art. 2, comma 4 recita".....omissis..... al proprietario è concessa una indennità pari all'80 per cento del valore attribuito in sede del verbale di distruzione"

Ritenuto necessario provvedere agli adempimenti di questo Servizio

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- di autorizzare il pagamento della somma di **€. 5.529,49**; quale indennizzo da corrispondere per la distruzione del latte dei capi ovini infetti da Scrapie del Sig. Pes Antonio nato a Sedilo il 16/01/1944 ed ivi residente in Via San Pietro 29 Cod. Fiscale PSENTN44A16I564G e del Sig. Pes Salvatore nato Sedilo il 20/09/1950 ed ivi residente in Via Maria Ausiliatrice 37 - Cod.Fiscale DRE SVT 65T24 I374A, e Pes con imputazione al conto aziendale " A505010204 – Rimborso agli allevatori per indennità..... " Uff. Aut. UADP n.1 – Sub 4 / 2016;
- **Di Incaricare** il Servizio Bilancio al pagamento della somma di €. 5.091,20 con accredito sul Cod. IBAN IT 27 C 01015 88030 00000000481 Intestato a FORMAGGI PES di Pes Antonio e Salvatore Soc.Semplice – Via M.Ausiliatrice 37 – Sedilo (OR);
- **Di trasmettere** il presente atto alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , Al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di competenza

Il Direttore del Servizio

Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Dott. Renato Uleri

Oristano, 11/10/2016

Il Funzionario: Rag. Giuseppe Pala

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 20/10/2016 al 03/11/2016

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga